

Delibera 18.8.1934 n. 5261
Regolamento generale edilizio del comune di Roma.

(Testo coordinato ed aggiornato)

I N D I C E

TITOLO 1. - NORME PRELIMINARI

Capo I. - Autorizzazioni

- Art. 1. - Opere edilizie soggette ad autorizzazione.
- Art. 2. - Domande di autorizzazione.
- Art. 3. - Documenti a corredo delle domande di autorizzazione.
- Art. 4. - Presentazione dei progetti - Tasse edilizie.
- Art. 5. - Commissione Edilizia.
- Art. 6. - Integrazione della Commissione Edilizia.
- Art. 7. - Funzionamento della Commissione Edilizia.
- Art. 8. - Progetti di massima.

- Art. 9. - Rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 9bis - Incompatibilità
- Art. 10. - Efficacia dell'autorizzazione.
- Art. 11. - Decadenza e rinnovazione dell'autorizzazione.
- Art. 12. - Revoca dell'autorizzazione.

Capo II. - Esecuzione delle autorizzazioni

- Art. 13. - Inizio dei lavori.
- Art. 14. - Controllo sull'esecuzione dei lavori.
- Art. 15. - Ultimazione dei lavori.
- Art. 16. - Licenza di abitabilità .

TITOLO II. - NORME RELATIVE ALLA MASSA E ALL'UBICAZIONE DEI FABBRICATI

- Art. 17. - Zonizzazione - Norme relative al sistema di costruzione.
- Art. 18. - Norme per i fabbricati di tipo intensivo al limite di altre zone. Eccezioni per i tipi speciali di edifici.
- Art. 19. - Altezze dei fabbricati - Distacchi fra i fabbricati.
- Art. 20. - Distacchi per stabilimenti industriali e per edifici scolastici.
- Art. 21. - Norme relative alla misura delle altezze dei fabbricati.
- Art. 22. - Altezza dei fabbricati non prospettanti su strada e dei fabbricati annessi.

- Art. 23. - Norme relative alla misura delle larghezze stradali in rapporto alle altezze dei fabbricati.
- Art. 24. - Eccezioni ai limiti di altezza.
- Art. 25. - Norme per costruzioni arretrate dal filo stradale.
- Art. 26. - Chiusura delle zone di distacco tra i fabbricati.
- Art. 27. - Costruzioni su aree derivate da lottizzazioni irregolari.
- Art. 28. - Norme per le costruzioni a distanza dai confini .

TITOLO III. - NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

Capo I. - Cortili

- Art. 29. - Ampiezza dei cortili.
- Art. 30. - Costruzioni entro i cortili.
- Art. 31. - Cortili secondari.
- Art. 32. - Chiostrine.
- Art. 33. - Pozzi di ventilazione.
- Art. 34. - Cortili e chiostrine a confine di proprietà.
- Art. 35. - Costruzioni circostanti a cortili irregolari.
- Art. 36. - Balconi interni.
- Art. 37. - Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte fra i fabbricati.

Capo II. - Ambienti

- Art. 38. - Semisottosuoli.
- Art. 39. - Piani terreni.
- Art. 40. - Abitazioni.

- Art. 41. - Cucine, bagni e latrine.
- Art. 42. - Corridoi.
- Art. 43. - Sottotetti abitabili.
- Art. 44. - Coperture.
- Art. 45. - Sotterranei.
- Art. 46. - Sotterranei a più piani.

Capo III. - Scale e muri d'ambito

- Art. 47. - Scale.
- Art. 48. - Muri d'ambito.

TITOLO IV. - NORME RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

- Art. 49. - Estetica degli edifici.
- Art. 50. - Aggetti o sporgenze dei fabbricati.
- Art. 51. - Balconi.
- Art. 52. - Caratteristiche dei muri di prospetto e delle recinzioni.

- Art. 53. - Deflusso delle acque pluviali - Fognoli.
- Art. 54. - Numeri civici.

TITOLO V. - NORME DI SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI

Capo I. - Stabilità delle costruzioni

- Art. 55. - Fondazioni e murature.
- Art. 56. - Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo.

Capo II. - Prevenzione dei pericoli d'incendio

- Art. 57. - Numero e tipo delle scale.
- Art. 58. - Focolai, camini e condotti di calore.
- Art. 59. - Condotti di fumo.
- Art. 60. - Condotti di gas.

- Art. 61. - Autorimesse.
- Art. 62. - Impianti di spegnimento.

TITOLO VI. - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 63. - Segnalazione dei cantieri.
- Art. 64. - Recinzione e illuminazione della zona dei lavori.
- Art. 65. - Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri.
- Art. 66. - Ponti e scale di servizio.
- Art. 67. - Ponti di servizio e assi a sbalzo su suolo pubblico.
- Art. 68. - Ponti a sbalzo e armature eccezionali.
- Art. 69. - Responsabilità degli esecutori di opere.

- Art. 70. - Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi.
- Art. 71. - Scarico dei materiali - Demolizioni.
- Art. 72. - Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade.
- Art. 73. - Scarichi pubblici.
- Art. 74. - Rimozione degli steccati.
- Art. 75. - Divieto di servirsi di acqua delle fontanelle pubbliche e dei canali.

TITOLO VII. - DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

- Art. 76. - Trasformazioni e restauri.
- Art. 77. - Manutenzione degli edifici esistenti.

- Art. 78. - Tinteggiatura dei fabbricati.
- Art. 79. - Tabelle per la nomenclatura stradale.
- Art. 80. - Esecuzione di opere in fabbricati e ville aventi carattere artistico e storico.
- Art. 81. - Ritrovamento di opere di pregio artistico e storico.
- Art. 82. - Apposizione di insegne e mostre.
- Art. 83. - Apposizione di cartelli e di oggetti di pubblicità.

TITOLO VIII. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO E ALLO SPAZIO PUBBLICO

- Art. 84. - Occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico.

- Art. 85. - Occupazione permanente del suolo e sottosuolo pubblico.
- Art. 86. - Manomissione del suolo stradale.
- Art. 87. - Manutenzione di aree private destinate a strade pubbliche.
- Art. 87a. - Strade private.
- Art. 88. - Tende aggettanti nello spazio pubblico.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- Art. 89. - Altezza dei fabbricati in alcune vie delle città - Piano attico.
- Art. 90. - Applicabilità del Regolamento a precedenti autorizzazioni.
- Art. 91. - Osservanza del Regolamento d'igiene.

- Art. 92. - Costruzioni rurali.
- Art. 93. - Revoca di concessioni su suolo e spazio pubblico.
- Art. 94. - Sanzioni penali.
- Art. 95. - Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate.

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

CAPO I - AUTORIZZAZIONI (2)

Art. 1. Opere edilizie soggette ad autorizzazione

Nel territorio del Comune di Roma non possono essere eseguite senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti:

1. costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta;
2. scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;
3. apertura al pubblico transito di strade private;
4. coloritura e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere, visibili all'esterno e anche all'interno per i fabbricati aventi carattere artistico;
5. apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
6. collocazione di insegne di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto o affisso all'esterno dei fabbricati.

L'autorizzazione non è richiesta per i seguenti lavori sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati d'importante interesse:

1. demolizione o ricostruzione parziale o totale dei pavimenti;
2. coloriture interne;
3. impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti.

Ogni opera, in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Art. 2. Domande di autorizzazione (3)

La domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori e deve contenere: l'obbligo ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene del Comune, l'elezione di domicilio in Roma, l'indicazione del nome del costruttore e dell'assistente debitamente abilitati; oltre quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari del Comune.

Gli eventuali cambiamenti del direttore dei lavori, del costruttore o dell'assistente dovranno essere preventivamente denunciati.

Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti, abilitati ad esercitare la professione nello Stato, ovvero geometri o periti industriali edili, parimenti abilitati al detto esercizio, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Il Sindaco può, eccezionalmente, accettare domande di concessione (4) di costruzioni firmate da chi non sia proprietario purché dalle domande stesse o da altro atto risulti il consenso scritto dal proprietario, la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge, e sempre che il richiedente offra, a giudizio dell'amministrazione, garanzie sufficienti per il buon uso della licenza.

Art. 3. Documenti a corredo delle domande di autorizzazione (5)

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- a) una pianta d'insieme, con tutte le possibili indicazioni delle larghezze stradali dei nomi dei confinanti e delle altezze degli edifici adiacenti;
- b) piante quotate dei singoli piani, compreso lo scantinato e la copertura, con l'indicazione delle costruzioni terminali;
- c) almeno una sezione quotata fatta secondo la linea di maggiore importanza;
- d) i prospetti interni ed esterni con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini e i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti;
- e) lo schema degli impianti idrici e igienico-sanitari e delle fognature domestiche;
- f) il documento comprovante l'avvenuta denuncia del progetto agli effetti delle imposte di consumo;
- g) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni;
- h) le fotografie delle località da cui risulti lo stato di fatto dei fabbricati adiacenti ed eventualmente di quello da modificare;
- i) copia autentica delle eventuali convenzioni fra confinanti.

I disegni debbono essere a semplice linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala non minore di 1:5.000, le altre piante e i disegni in scala 1:100; i progetti devono essere presentati in quadruplica copia qualora trattasi di progetti normali e in quintuplica copia se trattasi di progetti soggetti al benessere della Sovrintendenza ai Monumenti e del Ministero della Pubblica Istruzione a norma delle vigenti disposizioni - ovvero - di progetti relativi ad opere da eseguire in zone adiacenti alla Città del Vaticano le quali - a termine dell'art. 7 del trattato approvato con Legge 27 giugno 1929 n. 810 - non devono costituire intorpetto nella Città stessa (6).

Il Comune ha facoltà di chiedere in casi speciali la produzione di disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché la indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, degli avvolgimenti o delle tende.

Art. 4. Presentazione dei progetti - Tasse edilizie

All'atto della presentazione del progetto, previo pagamento delle tasse edilizie prescritte, è rilasciata al proprietario una ricevuta con l'indicazione del numero della pratica.

Il Sindaco, entro i trenta giorni successivi, comunica all'interessato gli eventuali rilievi o richiede gli altri documenti che ravvisi necessari per l'inizio dell'esame del progetto.

Art. 5. Commissione tecnica consultiva urbanistica (7) (Abrogato)

Art. 6. Composizione ed integrazione della Commissione consultiva edilizia (8)

La composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Consultiva Edilizia sono disciplinati da apposito Regolamento Speciale riportato in appendice al presente Regolamento Generale edilizio.

Art. 7. Funzionamento della Commissione consultiva edilizia (8) (Abrogato)

Art. 8. Articolazione dell'attività della Commissione consultiva edilizia (8) (Abrogato)

Art. 9. Organi e procedure della Commissione Edilizia (8) (Abrogato)

Art. 9bis. Incompatibilità (8) (Abrogato)

Art. 10. Efficacia dell'autorizzazione

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse.

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata: in caso di trapasso del proprietario dell'immobile gli eredi, cessionari o aventi causa, debbono chiedere che sia a loro intestata. Il Comune accoglierà la domanda sempreché non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11. Decadenza e rinnovazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi per più di centottanta giorni.

Quando sia chiesta la sola rinnovazione di una licenza già concessa, il Sindaco può dispensare il richiedente da una nuova documentazione.

Art. 12. Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata:

1. quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Comune;

2. quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi alterati o non rispondenti al vero;
3. quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o alle condizioni inserite nella autorizzazione o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

CAPO II - ESECUZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13. Inizio dei lavori

Per le nuove costruzioni a confine con il suolo pubblico, il proprietario deve attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici, che, a sua richiesta, sono dati dall'Ufficio del Comune mediante verbale da redigersi in doppio esemplare e da firmarsi dal proprietario e dal rappresentante dell'Ufficio tecnico predetto.

Il proprietario, prima di iniziare la costruzione, deve anche richiedere l'indicazione della quota e della sezione delle fogne stradali. L'Ufficio tecnico comunale fornisce, redigendone verbale, le indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale. Le spese e tasse sono a carico del richiedente.

Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale il proprietario deve darne avviso per iscritto all'Ufficio che fornì l'allineamento e quote, perché possa eseguire il controllo.

Art. 14. Controllo sull'esecuzione dei lavori

L'autorizzazione e i disegni approvati debbono sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile, ed essere ostensibili ad ogni richiesta dei funzionari del Comune.

Il Sindaco esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengano rispettate le norme del Regolamento edilizio e quelle speciali indicate nell'autorizzazione a costruire. ovvero che sia variato il progetto in base al quale questa fu rilasciata.

Art. 15. Ultimazione dei lavori

Non appena una fabbrica sia ultimata in ossatura e copertura, il proprietario, prima di cominciare l'intonaco, deve darne denuncia scritta all'Ispettorato edilizio, il quale provvede ad una prima visita per accertare se la costruzione risponda alle norme del presente Regolamento e di quello d'igiene, specie nei riguardi delle condutture di scarico delle canne di aerazione delle cappe e di quanto non più controllabile a costruzione finita.

Deve altresì il proprietario dare denuncia scritta dell'ultimazione di tutto il fabbricato, cioè quando siano finiti gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati i cessi, la fognatura domestica, i serbatoi e la conduttura dell'acqua potabile, domandando la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità. La visita viene eseguita a cura dell'Ispettorato edilizio, con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficiale sanitario.

Il proprietario, debitamente avvertito per iscritto del giorno e dell'ora, ha diritto di intervenire o farsi rappresentare.

Art. 16. Licenza di abitabilità (9)

La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio. I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli dal giugno al settembre ciascuno per uno e mezzo.

Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti. Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine suindicato di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto aerati ed assolati o di altezza limitata o costruiti con muri sottili prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento.

Per gli stabili in condominio, i quali non rispondono in ogni loro parte alle condizioni di abitabilità prescritte dai vigenti regolamenti, può farsi luogo al rilascio della licenza di abitabilità con esclusione degli appartamenti che presentino irregolarità, sempre che le irregolarità stesse consistano in lievi modifiche abusive circoscritte nell'ambito dei singoli appartamenti stessi, e che, in ogni modo, non costituiscano motivi di inabitabilità per l'intero stabile.

Per ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, la relativa licenza di abitabilità sarà rilasciata

subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della licenza prefettizia d'uso della costruzione di cui all'art. 4 della Legge 3 febbraio 1930 n. 373, parte II (10).

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA MASSA E ALLA UBICAZIONE DEI FABBRICATI

Art. 17. Zonizzazione - Norme relative al sistema di costruzione

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, la città è considerata divisa in due parti, e cioè: parte centrale e parte periferica.

Tutto il territorio del Comune posto all'esterno del nucleo edilizio indicato nella pianta allegata è considerato appartenente alla parte periferica.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'art. 19 del presente Regolamento, le caratteristiche delle costruzioni di tipo non intensivo debbono corrispondere alle Norme contenute nei R.D.L. 6 luglio 1931 n. 981 e 13 luglio 1933 n. 1331.

Art. 18. Norme per i fabbricati di tipo intensivo al limite di altre zone - Eccezioni per i tipi speciali di edifici

I fabbricati di tipo intensivo, che sorgono al limite tra la zona destinata a costruzione intensiva e le altre zone a diverso tipo di costruzione, debbono avere la distanza minima:

- a) dal confine con zona a palazzine di 7 m;
- b) dal confine con zona villini, villini signorili, ville signorili, casette a schiera di 10 m;
- c) dal confine con zone a parco privato e pubblico di 8 m.

I prospetti che guardano verso i limiti di zona, debbono essere decorati.

Per le costruzioni di pubblica utilità che dovessero sorgere in zona non intensiva e particolarmente per scuole, chiese, palestre, costruzioni di pertinenza dell'ENAL e di altre opere assistenziali, può essere concessa una maggiore estensione di area fabbricabile e una maggiore altezza in relazione alle necessità e al carattere dell'edificio. sempreché si abbiano sufficienti spazi di isolamento destinati a giardino.

Art. 19. Altezze dei fabbricati - Distacchi fra i fabbricati

La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale al livello del marciapiede e per ordinata cinque parti della larghezza stessa fino ad un massimo di 35 m nella parte periferica della città, e tre mezzi fino ad un massimo di 25 m nella parte centrale.

La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale allo spazio interposto fra due edifici diversi, o fra due corpi di fabbrica di uno stesso gruppo di edifici, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza del distacco e per ordinata i 5/3 di essa nella parte periferica e i 5/2 nella parte centrale della città. In ogni caso il distacco non dovrà essere inferiore a 8 m nella parte periferica ed a 6 m nella parte centrale.

Qualora il distacco fra due fabbricati sia in diretta comunicazione con ampi cortili o con strade, e abbia una lunghezza non superiore a 20 m è concesso il distacco di 10 m per la parte periferica, e di 8 m per la parte centrale, qualunque sia l'altezza che raggiungono le fronti sul distacco.

A parziale modifica dell'art. 19 del Regolamento generale edilizio e sino a nuova disposizione in merito, l'altezza massima dei fabbricati nella parte periferica delle città, specificata dall'art. 17 del Regolamento suddetto, viene limitata a 28 m (11).

Si potrà eccezionalmente consentire un'altezza superiore ai 28 m in quegli isolati già sistemati con costruzioni alte più di 28 m, quando ciò risulti necessario per evitare che le nuove costruzioni diano luogo ad inconvenienti estetici notevoli.

Ai progetti di costruzione per i quali è stata rilasciata la licenza di costruzione anteriormente all'8 maggio 1941 sono applicabili le disposizioni del R.E. precedentemente in vigore (12).

La norma è rappresentata dai grafici seguenti:

S = inclinata entro la quale deve essere contenuta la sagoma dei fabbricati;

H = altezza massima;

L = larghezza stradale.

MANCA FIGURA

Art. 20. Distacchi per stabilimenti industriali e per edifici scolastici

Nella costruzione di stabilimenti industriali può, volta per volta, udito il parere dell'Ufficio d'igiene, essere imposto un distacco maggiore di quello stabilito nell'articolo precedente, tenendo conto della natura dell'industria che dovrà essere esercitata.

Per le aree contigue agli edifici scolastici il distacco e le altezze debbono essere determinate in base alle speciali disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 4 maggio 1925, relativo alle Norme per la compilazione di progetti di edifici scolastici in esecuzione del R.D. 31 dicembre 1923 n. 3125.

Art. 21. Norme relative alla misura delle altezze dei fabbricati

L'altezza delle fabbriche nelle strade sia pubbliche che private e nei distacchi tra un fabbricato e l'altro, viene misurata dal piano del marciapiede alla linea superiore della cornice di coronamento o alla linea d'imposta del tetto.

Se il proprietario di un'area o di un edificio ha costituito una servitù di non edificare per tutta la fronte dell'immobile, sopra una zona dell'area dal lato opposto a confine della strada può elevare la sua costruzione sino alla altezza permessa dalla sezione stradale, aumentata dalla profondità di detta zona di servitù contenuta nei limiti massimi prescritti. La servitù deve essere costituita in modo da non poter essere estinta, rinunciata o modificata senza il consenso del Comune.

È proibito usufruire comunque del muro di parapetto come parete di ambienti, quando ciò serva a dare al fabbricato un'altezza maggiore di quella che gli competerebbe in relazione alla larghezza stradale. Nel caso di strade in pendenza l'inclinata limite, di cui all'art. 19, è tracciata in corrispondenza della sezione mediana dell'edificio, in modo però che l'elevazione del fabbricato, nel punto più basso della strada, non sorpassi di oltre 1,25 m l'altezza massima corrispondente alla larghezza stradale.

Art. 22. Altezze dei fabbricati non prospettanti su strada e dei fabbricati annessi

L'altezza dei fabbricati non prospettanti su strada, esclusi i villini, deve essere contenuta nell'inclinata di cui all'art. 19, avente origine sulla strada da cui il fabbricato ha accesso, e non può sorpassare il massimo stabilito in detto articolo. L'altezza dei fabbricati accessori ammessi nelle diverse zone non deve superare i 3,50 m. Tale altezza va misurata dal piano stradale qualora gli accessi al fabbricato accessorio siano dalla strada.

Art. 23. Norme relative alla misura delle larghezze stradali in rapporto alle altezze dei fabbricati

La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con via trasversale.

Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza, può concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore per un'estensione corrispondente alla sezione della strada minore e in ogni caso per 12 m.

Quando però la strada minore abbia una larghezza non superiore a 8 m la concessione di cui al comma precedente è limitata ad una estensione sulla strada minore di 8 m.

Nel caso che all'angolo delle due strade venga progettato e concesso uno smusso od una rientranza, l'estensione per l'altezza massima sui fronti stradali è computata dagli angoli estremi dello smusso o della rientranza medesima. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare, a titolo compensativo, che la maggiore altezza ammessa al risvolto sia usufruita, tenendo bassa la parte dell'edificio in angolo, in qualsivoglia punto del prospetto sulla via di minore larghezza, purché venga realizzata una buona soluzione architettonica e la detta maggiore altezza sia contenuta in un tratto, a partire dall'angolo, non superiore al doppio della strada minore.

Art. 24. Eccezioni ai limiti di altezza

Qualunque sia la larghezza stradale può, uditi l'Ufficio d'Igiene e la Commissione sanitaria comunale, essere autorizzata un'altezza maggiore della massima consentita dagli articoli precedenti, sempre che si realizzi una buona soluzione igienica ed architettonica in rapporto all'ambiente, quando trattisi di edifici pubblici o di pubblica utilità, di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali per condizioni altimetriche, o quando sia richiesto da necessità industriali.

Art. 25. Norme per costruzioni arretrate dal filo stradale

L'arretramento dei fabbricati dal filo stradale può essere autorizzato per un minimo di 2,50 m purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) quando, mediante convenzione, regolarmente trascritta con i proprietari delle aree confinanti, lo stesso arretramento venga assicurato per tutta la parte del lotto dei fabbricati compresi tra due vie;

b) quando, mediante convenzione come sopra, resti assicurata la decorazione dei muri ciechi ai lati che affacciano sulla zona arretrata;

c) quando ai muri ciechi laterali vengano addossati, per conto del medesimo proprietario e sulla propria area, corpi di fabbrica decorati in unità architettonica con il prospetto arretrato.

L'area libera anteriore ai fabbricati deve essere convenientemente recinta, sistemata e mantenuta a giardino o a piazzale. Il Sindaco, a norma delle disposizioni vigenti, provvederà di ufficio salvo rivalsa delle spese, qualora il proprietario, benché diffidato, non provveda a mantenere in istato decoroso l'area libera in questione.

Art. 26. Chiusura delle zone di distacco tra fabbricati

Le fonti delle zone di distacco sulle vie pubbliche, tra due fabbricati, debbono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri di cinta costruiti decorosamente e con criteri unitari architettonici, anche se la zona di distacco appartenga a due proprietari.

Art. 27. Costruzioni su aree derivate da lottizzazioni irregolari

La licenza di costruzione su lotti di terreno ricavati in tutto o in parte dal frazionamento di aree circostanti a costruzioni già eseguite o autorizzate non può essere rilasciata qualora la residua area scoperta a servizio di queste ultime risulti inferiore a quella stabilita in relazione ai vari tipi di costruzione.

Art. 28. Norme per le costruzioni a distanza dai confini

Nel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve lasciare una zona libera di larghezza proporzionata alla massima altezza permessa dal Regolamento, salvo che comprovi di avere stipulato con il confinante una convenzione, debitamente trascritta, per la costituzione di servitù che garantisca tra i due fabbricati la permanenza di una zona libera regolarmente riferita al fabbricato più alto.

Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata né estinta né modificata senza il consenso del Sindaco. Può essere vietata la costituzione di zone libere tra due aree contigue, quando queste pongano in vista edifici, cortili o altri spazi interni non rispondenti al decoro edilizio.

Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolarmente dal confine, il proprietario deve arretrarsi di quanto è necessario per aprire finestre a norma del presente Regolamento, ovvero decorare il muro cieco, evitando di costituire servitù sulla proprietà vicina con gli sporti del cornicione e degli eventuali aggetti.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

CAPO I - CORTILI

Art. 29. Ampiezza dei cortili

L'area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le sopraelevazioni, deve essere della misura minima di 1/5 della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano nella parte periferica della città e di 1/8 nella parte centrale.

L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili può essere di una volta o mezza la normale media tra le pareti opposte nella parte periferica, e di due volte nella parte centrale.

La normale condotta dal mezzo di ciascuna finestra di ambiente di abitazione deve avere una dimensione libera minima di 8 m

Le altezze vanno riferite al piano del cortile.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile. Negli altri casi di profondità maggiore le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.

Art. 30. Costruzioni entro i cortili

Sull'ammissibilità di costruzioni nell'interno dei cortili delibera il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio d'Igiene, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione.

In ogni caso la copertura di detti fabbricati deve essere facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono risultare ben aerati nelle proporzioni degli altri ambienti normali.

Art. 31. Cortili secondari

Fatta eccezione per le case a tipo popolare, è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi ed a una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro stanze, per ciascun piano, sempreché l'alloggio, di cui fanno parte, consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori.

Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima di 1/12 della somma delle superfici dei muri che lo circondano.

La normale minima misurata tra una finestra e il muro opposto deve essere di 6 m, se i muri prospicienti il cortile non superano 16 m di altezza, di 7 m, se l'altezza è compresa tra 16 m e 24 m, e di 9 m se l'altezza è superiore a 24 m. I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Nei cortili secondari non sono permesse rientranze nei perimetri.

Art. 32. Chiostrine

È permessa la costruzione di chiostrine allo scopo di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni. Ogni chiostrina deve avere un area libera uguale almeno ad 1/18 della somma delle superfici dei muri che la limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, dovrà essere di 3 m se la chiostrina non supera 12 m di altezza, di 3,50 m se l'altezza è compresa tra 12 e 18 m, e di 4 m se l'altezza è superiore ai 18 m.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.

Art. 33. Pozzi di ventilazione

In relazione alla speciale destinazione dell'edificio, quando si sia già provveduto alla sistemazione di un gabinetto con bagno e al cesso di servizio per ogni appartamento secondo le norme del presente Regolamento e di quello di igiene, possono essere consentiti altri gabinetti e bagni aerati da pozzi di ventilazione, di ampiezza non inferiore a 1,50 m², previa constatazione dell'efficienza degli impianti di ventilazione.

Art. 34. Cortili e chiostrine a confine di proprietà

Per i cortili e per le chiostrine da costruire sul confine di altre proprietà, debbono sempre essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima normale stabilite nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei vicini, secondo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su cui prospettano i lotti limitrofi e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti.

A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costituzione di servitù a carico del fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola fra esse, un cortile (o chiostrina) rispondente alla altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare.

Nell'atto di costituzione di servitù, regolarmente trascritto, deve esser dichiarato che le medesime non potranno essere rinunciate né estinte, né modificate senza il consenso del Sindaco.

Art. 35. Costruzioni circostanti a cortili irregolari

Nonostante eventuali violazioni del Regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni circostanti a cortili esistenti, colui che procede a costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio occorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento.

Qualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca inferiore ai venti anni, le nuove opere possono essere eseguite rispettando le dimensioni che il cortile avrebbe avuto se dai precedenti proprietari fossero state osservate le Norme regolamentari del tempo. Il Sindaco, in tal caso, prima dell'approvazione del progetto, comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in conseguenza essere dichiarati inabitabili.

Art. 36. Balconi interni

La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi e di qualsiasi altra costruzione scoperta prospiciente sui cortili non devono essere detratte nel computo dell'area libera e della normale agli effetti degli articoli 29 e seguenti; ambedue sono invece detratte nelle chiostrine. L'area occupata dai balconi coperti deve essere detratta nel computo dell'area libera e della normale dei cortili e delle chiostrine.

Art. 37. Pavimentazione dei cortili e delle aree interposte fra i fabbricati

Le aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di 100 m², debbono essere pavimentate. Le aree libere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a 1 m.

Ogni cortile o locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a ristagnarvi.

CAPO II - AMBIENTI

Art. 38. Semisottosuoli

I semisottosuoli destinati ad uso di abitazione devono possedere i requisiti seguenti:

- a) altezza minima tra il pavimento e il soffitto di 3 m;
- b) sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;
- c) intercapedine ventilata e fognata larga non meno di 50 cm intorno ai muri esterni, a partire da un piano inferiore ai 30 cm dal piano del pavimento interno;
- d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di un'altezza minima di 0,30 m;

e) vani di finestra di una superficie minima di aria e luce pari a 1/8 della superficie del vano.

I sottosuoli abitabili nelle zone a costruzione intensiva sono permessi soltanto quando la larghezza stradale, o lo spazio libero antistante all'edificio, sia di almeno 10 m.

Art. 39. Piani terreni

I piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbono avere:

- a) altezza minima di 3 m misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta, a due terzi dalla monta (13);
- b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie complessiva pari a 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro nei locali aventi una lunghezza superiore a 7 m;
- d) la disponibilità di una latrina per ogni locale.

I piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno 1 m e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati.

Art. 40. Abitazioni (14)

Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 m² per i primi 4 abitanti ed a 10 m² per ciascuno dei successivi;
- b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 m²; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 m²;
- c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 m²; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

d) l'alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m² se per una persona e non inferiore a 38 m² se per due persone;

e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;

f) per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

g) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;

h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all'aria aperta.

Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di tale valore.

Art. 41. Cucine, bagni e gabinetti (14)

a) Le cucine debbono avere un'altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 m³ ed almeno una finestra apribile all'aria aperta della superficie minima di 1,50 m²;

b) l'altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera;

c) per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 42. Corridoi, disimpegni e ripostigli (14)

a) L'altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;

b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie superiore a 4 m². Art. 43. Sottotetti abitabili

I sottotetti abitabili debbono avere una cubatura di 25 m³ essere muniti di controsoffitto con una camera d'aria d'altezza non minore di 25 cm ventilata a mezzo di aperture verso l'esterno munite di griglie e avere tra il piano del pavimento ed il soffitto un'altezza non minore di 2 m misurata alla parete verso l'imposta del tetto, purché l'altezza media non sia inferiore a 2,50 m.

Art. 44. Coperture

Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di 35 cm ventilata mediante apertura verso l'esterno munita di griglie.

La camera d'aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l'approvazione preventiva del Comune, da uno spessore a tre strati di materie isolanti o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a 10 cm.

Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

Art. 45. Sotterranei

I sotterranei ad uso di cucina, di magazzini, di lavatoi e simili debbono sporgere dal suolo almeno per una quarta parte della loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente.

I muri ed i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o altra materia isolante data alla superficie dei muri di spiccatto al di sotto del piano del pavimento e mediante muri doppi o intercapedini ben fognate e ventilate.

I sotterranei destinati ad uso di cucine debbono avere l'altezza minima libera di 3 m dal pavimento al soffitto.

Art. 46. Sotterranei a più piani

In via eccezionale, e su parere conforme dell'Ufficio d'Igiene, può essere concessa l'autorizzazione per la costruzione di sotterranei a più piani nei casi di importanti edifici ad uso di alberghi, teatri, magazzini, con aperture di luce munite di vetri praticabili sui marciapiedi del suolo pubblico, nella misura da determinarsi caso per caso e con accessi facili dall'esterno, in numero proporzionato alla loro estensione.

La ventilazione naturale deve essere ottenuta mediante feritoie o aperture praticate esclusivamente nella proprietà privata.

L'altezza minima di ciascun piano dei sotterranei non può essere inferiore a 3 m dal pavimento al soffitto. I progetti relativi ai sotterranei a più piani debbono, oltre ai prescritti documenti, contenere lo schema dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l'umidità, il tipo di fognatura e il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

Art. 46bis. Ambienti non destinati ad abitazione (15)

Agli edifici o ai locali, esclusi quelli disciplinati dal precedente art. 39, aventi destinazione d'uso diversa da abitazione ma che prevedano sosta di persone (ad esempio uffici, alberghi, ecc.) si applicano, oltre tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano in contrasto con la specifica destinazione d'uso prevista, anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli n. 40, lettere e), f), g); n. 41, lettera b) e n. 42. lettera a).

CAPO III - SCALE E MURI D'AMBITO

Art. 47. Scale (16)

I vani scala possono essere realizzati anche privi di illuminazione naturale diretta, purché sia assicurata una idonea ventilazione naturale o meccanica centralizzata. Le scale aperte e non coperte, che siano aggiunte a quelle normali, non sono considerate agli effetti del computo dell'area occupata dall'edificio. Parimenti non vengono considerate, agli effetti del computo dell'area occupata, le gabbie aperte degli ascensori e montacarichi.

Art. 48. Muri d'ambito (17)

I muri d'ambito delle case di abitazione debbono avere spessore tale, secondo il materiale impiegato e il sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne, a giudizio dell'Ufficio tecnico e d'igiene.

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

Art. 49. Estetica degli edifici

Le fronti delle case e degli edifici in genere, prospettanti su vie o spiazzi pubblici o comunque da queste visibili, debbono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

I muri divisorii, tanto nelle fabbriche esistenti quanto nelle nuove, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono essere decorati e sistemati in modo che sia resa visibile, attraverso cancellate od occhiali, la vegetazione interna. Il Sindaco, in applicazione dell'art. 1 delle Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del PR e di ampliamento approvato con R.D. 6 luglio 1931 n. 981, convertito in Legge 24 marzo 1932 n. 355, ha facoltà in sede di disamina preliminare dei progetti, di prescrivere linee architettoniche e forme di decorazioni analoghe - per quanto possibile - a quelle di edifici circostanti ovvero armonizzanti con esse, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie o piazze, con particolare riguardo agli edifici da fabbricare sullo sfondo delle vie, per i quali deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive.

Art. 50. Aggetti o sporgenze dei fabbricati

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e d'uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a 15 cm dall'allineamento stradale, sino all'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede;
- b) porte e gelosie o persiane che si aprano all'esterno ad una altezza inferiore a 2,20 m dal piano stradale se la strada è con marciapiede e di 4,50 m se la strada è senza marciapiede;
- c) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano decorose.

Art. 51. Balconi

I balconi non possono collocarsi ad altezza minore di 3,20 m, sopra il piano del marciapiede e non debbono oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Ove non esista il marciapiede, l'altezza non potrà essere minore di 4,50 m dal piano stradale (18).

I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows), semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongano ragioni di estetica o di igiene.

Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza che l'altezza di 4,50 m va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro profilo.

Tanto i balconi quanto i bow-windows non debbono sporgere dal filo di fabbricazione più del decimo della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la sporgenza di 1,40 m.

Nella zona di distacco minimo, l'estensione dei balconi non potrà superare il 75% della lunghezza della facciata (19).

1. Costruzioni in aggetto sul fronte stradale. Sono ammesse solamente sulle strade, sia pubbliche che private, aventi una larghezza non inferiore a 16 m.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4,50 m dal piano stradale, con avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (e cioè dove la strada si trova a quota più elevata).

La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore a 1/20 della sezione stradale ed in ogni caso a 1,40 m.

La lunghezza della fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare nel suo complesso la metà della fronte a filo stradale dell'edificio (agli effetti di tale misura non dovrà considerarsi come fronte utile quella determinata da eventuali costruzioni accessorie ad un sol piano a filo stradale che sorgesse in prosecuzione dell'edificio principale).

La costruzione in aggetto dovrà essere contenuta nell'inclinata di cui all'art. 19 del RE.

2. Costruzioni in aggetto su distacchi. Per quella porzione di zona di distacco che eccedesse i limiti minimi stabiliti dal RE e dalle Norme tecniche per l'attuazione del PR, non vi è alcun limite per le costruzioni in aggetto, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente paragrafo (così modificato con DCC n. 108 del 6 febbraio 1952).

Qualora invece le costruzioni in aggetto dovessero invadere la zona dei distacchi minimi consentiti, l'aggetto non dovrà superare in sporgenza il decimo della distanza fra il fronte del fabbricato al limite del distacco minimo ed il confine di proprietà. La fronte della costruzione in aggetto non potrà superare la terza parte di ciascun fronte dell'edificio.

L'aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4 m dal marciapiede che circonda l'edificio con l'avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (cioè dove tale marciapiede si trova a quota più elevata, naturalmente sul prospetto considerato).

Le stesse norme di cui ai due commi precedenti si applicheranno anche ai distacchi dal filo stradale imposti, per taluni isolati intensivi e semintensivi, dai Piani particolareggiati di esecuzione che a tale scopo vincolano a zone di rispetto una striscia lungo le strade di Piano regolatore.

Nelle zone a destinazione estensiva (villini, villini signorili, ecc.), e qualora la costruzione in aggetto superi l'altezza di un piano, la superficie della costruzione stessa, verrà computata nella superficie coperta fabbricabile nel lotto (100 m² + 1/5 per la destinazione a villini, 1/6 per la destinazione a villini signorili, ecc.)

3. Indipendentemente dalle su esposte limitazioni il Comune avrà facoltà di ridurre o di vietare addirittura le costruzioni in aggetto, in tutti quei casi in cui ritenesse che le costruzioni stesse arrecherebbero pregiudizio alle esigenze estetiche o di tutela ambientale.

4. Le costruzioni in aggetto saranno tassativamente vietate in tutti gli edifici ricadenti in quella parte della zona centrale della città compresa tra piazza del Popolo, via del Babuino, vicolo del Borghetto, via Sistina, via Quattro Fontane, via XX Settembre, via XXIV Maggio, via IV Novembre, via S. Eufemia, via dei Fori Imperiali, via del Tulliano, via del Foro Romano, via S. Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, Lungotevere Aventino, ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via delle Mura Portuensi, viale di Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo, via Morosini, via Goffredo Mameli, via Garibaldi, via della Lungara, piazzale della Rovere, via dei Penitenzieri, borgo S. Spirito, largo Alicorni, piazza Rusticucci, largo del Colonnato, via di Porta Angelica, piazza del Risorgimento, via Stefano Porcari, via Giovanni Vitelleschi, via delle Fosse di Castello, ponte Sant'Angelo, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, Lungotevere in Augusta, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Luisa di Savoia, piazzale del Popolo (20).

Art. 52. Caratteristiche dei muri di prospetto e delle recinzioni

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale, debbono essere rivestiti con pietra naturale o artificiale, per l'altezza non minore di 1 m, dal piano del marciapiede.

Le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico devono essere recinte con muro o cancellata.

I muri di cinta aventi carattere definitivo posti sulle linee delle vie o piazze sistemate o in via di sistemazione, devono avere carattere decoroso, intonato all'ambiente e con zoccolo in pietra naturale o artificiale.

La suddetta prescrizione si applica anche ai muri di divisione dei giardini e dei cortili visibili dalle vie pubbliche o soggette a pubblico transito.

L'altezza massima dei muri divisorii interni nelle zone estensive e semiestensive non può superare 1,80 m salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate.

Art. 53. Deflusso delle acque pluviali - Fognoli (21)

Le acque pluviali provenienti dalla copertura di fabbricati debbono essere addotte in apposite canalizzazioni, di ampiezza proporzionata alla superficie della copertura stessa.

Dette acque debbono successivamente essere convogliate nella fognatura pubblica, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del «Regolamento per gli allacci e gli scarichi nelle fognature del Comune di Roma» (22).

La porzione inferiore delle canalizzazioni verticali addossata ai muri fronteggianti strade pubbliche deve essere, per l'altezza non inferiore a 2 m a partire dal suolo, di materiale resistente e sotto traccia, in modo da non fare aggetto, a meno che detta porzione inferiore sia collocata in un angolo rientrante del muro, nel quale caso non è necessario porla sotto traccia.

Art. 54. Numeri civici

Gli ingressi su strade o piazze, sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dal Comune e recanti il numero civico da esso determinato.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta.

Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo determinato dal presente articolo, entro un mese dalla intimazione fattagli, vi provvede d'ufficio il Comune a totale spesa del proprietario.

TITOLO V - NORME DI SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI

CAPO I - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

Art. 55. Fondazioni e murature

Coloro che dirigono o eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e d'igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore, ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Debbono fra l'altro essere osservate le norme seguenti:

a) è vietato costruire sul ciglio o al piede dei dirupi su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve la muratura stessa essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a 12 cm estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a 1,50 m.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quel terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni 2,50 m, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e).

g) I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori e in particolare quelle portate dal R.D.L. 29 luglio 1933 n. 1213 (23).

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le Norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 56. Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo

Quando una casa, un muro o in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, provvedere a un immediato sommario puntellamento.

L'Ispettorato edilizio, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento indica al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, il Comune, in seguito a relazione dell'Ispettorato stesso, e salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.

CAPO II - PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCEDIO

Art. 57. Numero e tipo di scale

I fabbricati per uso di civile abitazione dovranno essere provvisti di scale che uniscono tutti i piani nella misura minima di una per ogni 350 m² di superficie coperta.

È vietato costruire scale di legno quando debbano servire a più appartamenti. Nei casi in cui ne sia permessa la costruzione, questa deve essere curata in modo che il legno sia visibile; deve inoltre esservi almeno un'altra scala costruita con materiali incombustibili.

Art. 58. Focolai, camini e condotti di calore (24)

I focolai debbono essere costruiti sopra volta in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni focolare deve avere canna propria e indipendente dalle altre, prolungata oltre il piano di copertura dell'edificio.

È ammesso l'uso di canne comuni a più impianti quando con appositi accorgimenti si riesca ad evitare interferenze nel tiraggio dei singoli apparecchi.

I locali destinati a cucina debbono, inoltre, essere dotati di cappa posta sopra i fornelli, comunicante con canna esalatrice che dovrà possedere i requisiti elencati nel comma precedente. Qualora si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione.

Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiamma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato.

Le cucine di ristoranti, alberghi e collettività in genere dovranno essere dotate di tutti gli impianti che l'Ufficio d'Igiene prescriverà caso per caso.

Gli scaldabagni e i fornelli isolati debbono essere muniti di canna indipendente per l'asportazione dei prodotti della combustione. Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere costruite con tubatura incombustibile e inalterabile e collocate a distanza di almeno 14 cm da ogni trave o travicello di legno.

Le loro teste o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, debbono essere bene assicurati con staffe di ferro. Quando occorre di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio o altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli, rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolati dalle parti combustibili.

Art. 59. Condotti di fumo

Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento di igiene, è vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Art. 60. Condotti di gas

I tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno della proprietà, devono essere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili.

I tubi per gas incassati attraversanti muri, tramezzi, pavimenti o spazi vuoti rinchiusi, debbono essere di ferro, rame od ottone e uno degli estremi del tubo di rivestimento deve essere lasciato aperto. È fatta eccezione per casi nei quali sia provveduto altrimenti alla libera circolazione dell'aria attorno ai tubi.

Art. 61. Autorimesse

Gli ambienti destinati ad uso di autorimesse debbono avere le pareti di perimetro ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiera metalliche o di materiale incombustibile, debbono essere ventilati e avere impianti interni o apparecchi di spegnimento.

Il nulla osta per l'uso di questi locali viene rilasciato dal Comune, previo regolare collaudo eseguito dai propri organi competenti.

Art. 62. Impianti di spegnimento

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.

TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (25)

Art. 63. Segnalazione dei cantieri

Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del proprietario del fondo o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione;
- 3) il nome e cognome del costruttore che ha assunto la esecuzione dell'opera e quello dell'assistente.

Art. 64. Recinzione e illuminazione della zona dei lavori

Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato o un muro di cinta, dell'altezza di oltre 4 m dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente.

Nell'autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che lo steccato può recingere e l'altezza dello stesso.

I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto.

Gli assiti o altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo, di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile.

Le lanterne debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Art. 65. Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri

Alle disposizioni precedenti può essere derogato:

- a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi il Comune può consentire che in luogo dell'assito si appongano i soli segnali luminosi di cui sopra;
- b) quando si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti, o quando all'osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito.

In tali casi debbono collocarsi nella via sottostante due o più idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo. Quando non sia autorizzata la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore di 2,50 m misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 66. Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature, debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali. Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali di costruzione, debbono essere munite di organi di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata all'altezza di 1 m circa dall'impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo.

Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso non minore di 20 cm.

I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio.

Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fino a che non sia costruita la volta o il solaio definitivo.

Art. 67. Ponti di servizio e assi a sbalzo su suolo pubblico

È vietato costruire ponti per fabbricare e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l'autorizzazione comunale, la quale, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzi, il Comune ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi.

Art. 68. Ponti a sbalzo ed armature eccezionali

Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione.

Art. 69. Responsabilità degli esecutori di opere

Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l'idoneità dei medesimi, come di ogni altro mezzo d'opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni a coloro che ne curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggior cura per evitare ogni pericolo nell'esecuzione degli sterri, nell'assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle volte e loro disarmo, nell'elevazione dei carichi, nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianci di balconi, cornici e simili, nell'eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell'evitare l'accumulo di materiali su ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.

Il Sindaco ha facoltà di controllare mediante funzionari ed agenti l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele.

La sorveglianza da parte del Comune non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.

Art. 70. Installazioni obbligatorie nei cantieri edilizi

I cantieri destinati a lavori edili di notevole importanza devono essere provvisti di una razionale latrina e di una installazione provvisoria di cucina e lavatoio.

Art. 71. Scarico di materiali - Demolizioni

È vietato gettare, tanto dai ponti di servizio, quanto dai tetti o dall'interno delle case, materiali di demolizione o altro. Tali materiali debbono essere posti in panieri o incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammassati nei cortili o entro gli steccati, poscia trasportati agli scarichi.

Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.

Art. 72. Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.

Quando si verifichi uno spargimento qualunque di materiale, deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della via pubblica su cui questo si è verificato.

Art. 73. Scarichi pubblici

I luoghi per gli scarichi pubblici sono fissati dall'Ufficio tecnico del Comune, sentito, ove d'uopo, l'Ufficiale sanitario, e di essi è data l'indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.

Art. 74. Rimozione degli steccati

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.

Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, deve fare eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può procedere alla esecuzione di ufficio, e a spese del proprietario, delle opere di cui sopra.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

Art. 75. Divieto di servirsi di acqua delle fontanelle pubbliche e dei canali

Nessuno può servirsi, per le costruzioni, dell'acqua defluente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi e canali pubblici, né deviarne o impedirne il corso in qualsiasi modo, senza permesso del Comune.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 76. Trasformazioni e restauri

Salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, debbono, nelle trasformazioni e nei restauri dei fabbricati esistenti, essere applicate le disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Art. 77. Manutenzione degli edifici esistenti

I proprietari delle case sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti e le fronti interne riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi ed alle vernici; sono obbligati altresì a togliere nel più breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia fatto anche da altri.

Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato, non vi provveda nei termini prefissigli.

Art. 78. Tinteggiatura dei fabbricati (26)

È vietata l'applicazione, ai prospetti dei fabbricati, di tinte che offendano l'estetica e il decoro civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare e alle caratteristiche della località nella quale esso sorge.

Ai progetti di costruzione di nuovi edifici, gli interessati dovranno allegare campioni di acquerello delle tinte che intendono applicare ai fabbricati.

Comunque, prima di far luogo all'esecuzione di tinteggiature o di intonaci colorati, sia delle nuove che delle vecchie costruzioni, gli interessati dovranno eseguire campioni sul posto e richiederne l'approvazione scritta, lasciando il campione di tipo in essere sul fabbricato sino all'ultimazione delle tinteggiature definitive.

Salve le sanzioni previste dalle Norme in vigore, in caso di inosservanza alle disposizioni sopraccennate, il Comune potrà ordinare l'applicazione di nuove tinte e di nuovi intonaci e, in caso di inadempienza, potrà eseguire i lavori di ufficio a spese degli interessati.

Art. 79. Tabella per la nomenclatura stradale

I proprietari sono obbligati a rispettare i numeri civici e le tabelle nomenclative apposte ai fabbricati cittadini e a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

Art. 80. Esecuzione di opere in fabbricati e ville aventi carattere artistico e storico

Per i fabbricati e per le ville aventi speciale carattere artistico e storico, e per quelli per i quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della Legge 20 giugno 1909 n. 364, l'esecuzione dei lavori tanto nell'interno quanto all'esterno, che modificano la disposizione di parti di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche o le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili, è subordinata alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 di detta Legge 20 giugno 1909 n. 364, e della Legge 11 giugno 1922 n. 778, avuto anche riguardo all'interesse riflesso nei rapporti dei prossimi edifici monumentali e del paesaggio. Le autorizzazioni per l'esecuzione di tali opere non possono essere rilasciate se non previo speciale consenso del Ministero delle Pubblica Istruzione. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate da tipi particolareggiati di tutte le opere da eseguire per il restauro e per le nuove costruzioni (27).

Tutto ciò che costituisce o completa la decorazione architettonica degli edifici di cui al presente articolo, tanto all'esterno quanto all'interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla statica), mostre di porte o finestre, cancelli, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture in alto e basso rilievo, nonché statue, busti, vasi, urne o altro, facenti parte dell'architettura dell'edificio, si intende far parte integrante dell'edificio stesso e non può essere asportato, spostato, o in qualsiasi maniera modificato senza preventiva autorizzazione del Comune e consenso della Soprintendenza ai monumenti.

A tale vincolo sono anche soggetti i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti o altra qualsiasi opera di carattere monumentale o storico o che abbia altrimenti forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico, anche se infissa o aderente a fabbriche non contemplate dal presente articolo.

Nel caso di demolizioni o trasformazioni degli immobili regolarmente autorizzate, il Sindaco può prescrivere che tali memorie siano collocate in modo conveniente nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservate in pubbliche raccolte.

Nel permettere demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o storico, il Sindaco può imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che creda opportuno nell'interesse della storia e dell'arte.

Art. 81. Ritrovamento di opere di pregio artistico e storico (28)

Il proprietario dell'immobile in cui vengano eseguiti lavori, il direttore dei lavori stessi e il costruttore debbono, nel caso di ritrovamento di costruzioni, di opere e di oggetti che abbiano pregio storico od artistico, farne denuncia senza indugio e a norma di legge alle autorità competenti e al Sindaco e osservare successivamente le prescrizioni che vengono dalle predette autorità impartite.

Art. 82. Apposizione di insegne e mostre

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia (29).

Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.

Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in istrade secondarie, dovranno essere presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle mostre esterne in iscala non minore di 1:20.

Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.

Gli oggetti delle mostre non debbono oltrepassare 12 cm dall'allineamento stradale. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, possono essere autorizzati oggetti maggiori, sempreché compatibili con la larghezza delle strade o dei marciapiedi.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di banderuola di limitata sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degl'interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.

Art. 83. Apposizione di cartelli e di oggetti di pubblicità

È proibito, senza autorizzazione comunale, collocare oggetti di qualsiasi genere fuori delle botteghe, anche a scopo di pubblicità. Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su presentazione del tipo in disegno o fotografia, riscontrato confacente al decoro e al carattere della località.

È vietata l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicità, nonché l'affissione di cartelloni di pubblicità, di iscrizioni, di pitture e simili, sui prospetti e sui fianchi delle case prospicienti piazze, piazzali, aree presso le basiliche maggiori o minori, urbane o suburbane, o presso i monumenti dell'antica Roma e sulle piazze monumentali.

Sono del pari vietate l'apposizione e l'affissione di cui al comma precedente su muri e su decorazioni architettoniche delle chiese, dei palazzi e degli edifici di carattere storico o artistico nonché sulle mura o sulle porte della città.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazione

comunale, che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione del progetto che l'estetica della località non resti in alcun modo turbata.

Per le località aventi speciale interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti.

Tutte le iscrizioni esposte alla pubblica vista devono essere in corretta lingua italiana. È tuttavia consentito aggiungere la traduzione in lingue straniere, sempre che il testo italiano occupi il posto principale e meglio esposto alla pubblica vista.

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori, e, ove non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile, qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine loro prefisso.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO E ALLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 84. Occupazione temporanea del suolo e dello spazio pubblico

È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accoglierla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa conveniente, non contrastante col decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

È vietato del pari transitare sui marciapiedi con veicoli a traino animale o meccanico. Per l'attraversamento di essi allo scopo di entrare negli stabili o uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione di apposito passo carrabile.

Art. 85. Occupazione permanente del suolo e sottosuolo pubblico

Il Sindaco può consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della viabilità. Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi.

Può altresì il Comune consentire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche elettriche e simili. Il concessionario, oltre che al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo reso difficile o pericoloso il pubblico transito.

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate.

Art. 86. Manomissione del suolo stradale (30)

È inibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Il ripristino della pavimentazione stradale dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione è eseguito, nel caso di autorizzazione rilasciata a privati, dagli appaltatori della manutenzione stradale, sotto la direzione dei competenti Uffici del Comune, ed a spese del titolare dell'autorizzazione, nel caso di autorizzazione rilasciata ad Aziende che gestiscono i pubblici servizi. Il restauro suddetto verrà eseguito a completa cura e spese dell'Azienda titolare dell'autorizzazione.

Art. 87. Manutenzione di aree private destinate a strade pubbliche (31)

Le aree di proprietà privata, rimaste scoperte per essere destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico previsti dal Piano regolatore di massima e dai piani particolareggiati, debbono essere, al pari di ogni altra area scoperta, debitamente recintate. L'inosservanza di detto obbligo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 94 del presente Regolamento e di quelle previste dall'art. 41 della Legge generale urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, comporta l'esecuzione d'ufficio a carico del proprietario.

Dall'obbligo della recinzione possono essere esentati il proprietario o gli altri interessati che chiedano ed ottengano dal Comune speciale autorizzazione di lasciare aperte le dette aree al pubblico transito. Tale autorizzazione può essere concessa, sempreché risulti compatibile con le normali esigenze del traffico e delle comunicazioni con le vie adiacenti,

quando sia stato constatato che i richiedenti hanno creato sull'area stessa le condizioni necessarie e sufficienti per la viabilità (piattaforma stradale, marciapiedi, fogne, illuminazione, ecc.) ed a condizione che essi si obblighino solidalmente, fornendo le garanzie che il Comune richiederà nei singoli casi, alla manutenzione in buono stato all'infuori di qualsiasi concorso dell'Amministrazione ed assumano la responsabilità solidale per i danni derivanti da difetti di costruzione o di manutenzione, dal fatto proprio o di terzi o da qualsiasi altra causa.

Fino a quando il Comune dopo aver proceduto alle espropriazioni necessarie, alla costruzione e sistemazione dei manufatti e loro accessori ed ai relativi servizi non abbia provveduto alla regolare iscrizione di dette aree nell'elenco ufficiale delle strade pubbliche e quindi alla immissione di esse nel proprio demanio stradale, le aree stesse, anche se già aperte al pubblico transito ai sensi del comma precedente, non sono considerate strade pubbliche.

Art. 87/A. Strade private (32)

L'autorizzazione a costruire strade non previste dal Piano regolatore particolareggiato di esecuzione può essere concessa in sede di approvazione del piano di lottizzazione dell'isolato, previo impegno da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla sistemazione, alla illuminazione ed allo sbarramento della strada privata, agli imbocchi con la strada pubblica mediante muri, cancellate o termini lapidei collegati o meno da catene.

La concessione di licenze di costruzione per fabbricati che abbiano un fronte su strade private è subordinata all'autorizzazione predetta, salvi restando sempre i diritti dei terzi.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle strade private di fatto già esistenti e nelle quali siano state eseguite costruzioni.

Il libero transito sulle strade private può essere consentito alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, sempreché i fabbricati eventualmente esistenti rispondano alle esigenze del decoro e dell'estetica.

La denominazione stradale e la numerazione civica, apposte per necessità anagrafiche anche alle vie non facenti parte del demanio stradale del Comune, non mutano la condizione giuridica delle medesime.

Di tutte le vie private già esistenti, che siano lasciate aperte al pubblico transito, sarà formato un elenco che sarà semestralmente aggiornato e pubblicato. Il proprietario, o gli altri interessati, nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il primo elenco o le successive aggiunte al medesimo, dovranno munirsi di espressa autorizzazione a mantenere aperte al transito le strade stesse ai sensi di questo articolo.

Il diniego di autorizzazione o la mancata richiesta di essa nel termine suindicato comporta l'obbligo della recinzione ai sensi del comma 1 dell'art. 87.

Gli impegni ed obblighi assunti dai proprietari ai sensi di questo articolo o del precedente si trasmettono ai loro aventi causa ed il relativo atto sarà soggetto a trascrizione.

Art. 88. Tende aggettanti nello spazio pubblico

Il Sindaco può permettere l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi.

Di regola, le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiedi. Nelle strade con marciapiede l'oggetto non può oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal marciapiede. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di 2,20 m dal suolo, salvo casi speciali, in cui una minore distanza, a giudizio del Comune, non nuoccia al decoro della località - o al libero transito.

Ove nulla osti nei rapporti della luce e dell'areazione dei piani ammezzati, può essere rilasciata l'autorizzazione di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolumni dei portici. In tal caso le tende debbono essere uguali per materia, forma colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e per l'abbassamento conformi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Comune.

Per gli immobili di interesse archeologico o storico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti.

L'autorizzazione di apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, o quando vengano a nuocere al libero transito ovvero impediscano la veduta in danno dei vicini.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE

Art. 89. Altezza dei fabbricati in alcune vie della parte centrale della città Piano attico

Nella parte centrale della città può essere raggiunta l'altezza di 12 m anche nelle vie e piazze di larghezza inferiore a 8 m, quando, a giudizio dell'ufficiale sanitario, si provveda ad assicurare al fabbricato da costruire o da ricostruire condizioni igieniche soddisfacenti.

In ogni caso è consentito un piano attico costruito con ritiro non inferiore all'altezza.

Art. 90. Applicabilità del Regolamento a precedenti autorizzazioni

Le costruzioni o trasformazioni di immobili non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso anche se le relative autorizzazioni siano state accordate sotto l'impero di disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 91. Osservanza del Regolamento d'igiene

Oltre le norme contenute nel presente Regolamento, devono, nella progettazione e nell'esecuzione di opere edilizie, essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato contenute nel Regolamento d'igiene comunale.

Art. 92. Costruzioni rurali

Per le costruzioni rurali devono essere osservate le speciali norme contenute nelle leggi e nei regolamenti riguardanti il territorio dell'Agro romano.

Art. 93. Revoca di concessioni su suolo e spazio pubblico

Entro tre anni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Comune potrà rivedere le autorizzazioni di cui agli articoli 45 e 49, rilasciate in base a disposizioni precedentemente in vigore, e ordinarne la revoca quando risultino in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 94. Sanzioni penali

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale; salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti.

Qualora si tratti di contravvenzioni riferentisi ad occupazioni di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dalla occupazione e di desistere dagli atti vietati distruggendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali.

Qualora invece si tratti di contravvenzioni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori o dal mancato adempimento di atti obbligatori, la intimazione del Sindaco importa di pieno diritto l'obbligo per il contravventore di eseguirli.

Se trattasi di lavori da eseguirsi su proprietà privata autorizzati, ma non condotti secondo le norme stabilite dal presente RE, il Sindaco, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.

Se trattasi, invece, di lavori già in precedenza sospesi e che vengano lo stesso proseguiti, oppure di lavori iniziati senza regolare autorizzazione, il Sindaco ne ordina la demolizione, a spese e rischio del contravventore, entro un termine il più possibilmente breve.

Il Sindaco ha facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dei contravventori, quando questi non diano esecuzione alle diffide ad essi notificate in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e del R.D.L. 25 marzo 1935 n. 640, art. 4.

Art. 95. Responsabilità nell'esecuzione di opere autorizzate

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni punite dalle leggi vigenti.

ALLEGATO A (Art. 17 del Regolamento) ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ

MANCA FIGURA

Il limite della parte centrale della città di cui all'art. 17, è costituito dalle seguenti strade:

Piazza del Popolo, via del Babuino, vicolo del Borghetto, via Margutta, via d'Alibert, via di S. Sebastianello, piazza della Trinità dei Monti, via Sistina, via Francesco Crispi, via di Porta Pinciana, piazzale Italia, via Pinciana, Largo Tartini, via R. Giovannelli, Largo Ponchielli, via Salaria, viale Regina Margherita, via G.B. Morgagni, viale del Policlinico, viale Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, via di Porta S. Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Reti, via dei Piceni, via dei Marsi, viale Labicano, piazza di Porta Maggiore, via Eleniana, piazza di S. Croce in Gerusalemme, viale Carlo Felice, via Emanuele Filiberto, via Domenico Fontana, piazza S. Giovanni in Laterano, via San Stefano Rotondo, via SS. Quattro, perimetro del Colosseo, via dell'Impero fino a via Cavour, perimetro del Foro Romano fino a via S. Teodoro, via S. Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via S. Maria in Cosmedin, Lungotevere Aventino, via Marmorata fino a Porta S. Paolo, piazzale Ostiense, viale del Campo Boario fino al Tevere, riva del Tevere fino alla via B. Franklin, Lungotevere Testaccio fino a piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, piazza di Porta Protese, piazzale Portuense, viale Portuense, viale Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo, via Morosini, via Goffredo Mameli, via Garibaldi, via della Lungara, piazza della Rovere, via dei Penitenzieri, Borgo S. Spirito, piazza del Risorgimento, via Leone IV, via Sebastiano Veniero, via Tunisi, via Andrea Doria, viale delle Milizie, piazza delle Cinque Giornate, Lungotevere Michelangelo, ponte Margherita, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Maria Luisa di Savoia fino a Piazza del Popolo.

NOTE

- (2) Vedi Legge 28 gennaio 1977 n. 10. art. 3; Legge 5 agosto 1978 n. 457, articoli 31 e 48; Legge 25 marzo 1982 n. 94 art. 7.
- (3) Delibera del 30 settembre 1935 n. 6444, 6 aprile 1936 n. 1804, DCC del 26 luglio 1991 n. 295 (pur non modificando il testo dell'articolo decentra alle Circostrizioni le opere soggette ad autorizzazione).
- (4) Legge del 28 gennaio 1977 n. 10 art. 4.
- (5) La DCC del 26 luglio 1991 n. 295 (pur non modificando il testo dell'articolo specifica la documentazione da presentare).
- (6) DCC del 14 novembre 1980 n. 4294.
- (7) Articolo abrogato con DCC 30 settembre 1994 n. 176.
- (8) Articolo abrogato con DCC 13-16 gennaio 1997 n. 3.
- (9) Delibera del 15 marzo 1935 n. I 643, 13 luglio 1935 n. 5077. La procedura è sostituita dal D.P.R. n. 425/94.
- (10) Legge del 5 novembre 1971 n. 1081. D.P.R. n. 425/94.
- (11) Delibera 8 maggio 1941 n. 1457.
- (12) Delibera 23 ottobre 1941 n. 3279.
- (13) DCC 8 ottobre 1976 n. 2431.
- (14) Articolo sostituito con DCC 23 maggio 1978 n. 2470.
- (15) Articolo aggiunto con DCC 23 maggio 1978 n. 2470.
- (16) DCC 23 maggio 1978 n. 2470.
- (17) Legge 30 aprile 1976 n. 373, Capo III: D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052. Titolo 111; D.G.R.L. 31 luglio 1978 n. 3659; D.P.G.R.L. 16 agosto 1978 n. 1021.
- (18) Delibera 21 maggio 1952 n. 2087.
- (19) Delibera 21 maggio 1952 n. 2087.
- (20) DCC 25 ottobre 1949 n. 876.
- (21) DCC 2 giugno 1983 n. 3804.
- (22) DCC 14 novembre 1980 n. 4346.
- (23) Legge 5 novembre 1971 n. 1086.
- (24) Articolo sostituito con DCC 23 maggio 1978 n. 2470.
- (25) Legge 30 aprile 1976 n.373 art. 17, D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1052 art. 19. D.P.G.R. 16 agosto 1978 n. 1021 D.G.R. 31 luglio 1978 n. 3659.

- (26) Delibera 8 maggio 1941 n. 1457.
- (27) Legge 1° giugno 1939 n. 1089, Legge 29 giugno 1939 n. 1497; R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.
- (28) Legge 1° giugno 1939 n. 1089 art. 38.
- (29) Legge 1° giugno 1939 n. 1089 art. 22.
- (30) DCC 12 novembre 1986 n. 1036.
- (31) Delibera 16 settembre 1913 n. 2745. DCC 21 settembre 1993 n. 211 e n. 212 (pur non modificando il testo dell'articolo definiscono gli adempimenti necessari all'acquisizione al Comune delle strade private e disciplinano gli interventi sulle strade private).

- (32) Delibera 16 settembre 1943 n. 2715